



# COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6  
Sesto ed Uniti CR

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 7 del 31/03/2017

### OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Francesca Maria Viccardi il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	VICCARDI FRANCESCA MARIA	SI	
2	VEZZINI CARLO ANGELO	SI	
3	RESEMINI CLAUDIO		SI
4	PIGNOLI CARLA FRANCA	SI	
5	MUSSINI MASSIMO PAOLO	SI	
6	ROSSI ALICE	SI	
7	ALOSI GIOVANNI	SI	
8	IEVA ALBERTO	SI	
9	BONALDI GLORIA		SI
10	ANGELINI GIUSEPPE	SI	
11	MIGLIORATI GIAN SANTO	SI	
12	POLI MIRCO	SI	
13	ZOPPI DIONISI	SI	

Presenti: 11 Assenti 2

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Siculo dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificata dalla Legge di stabilità 2016:

- 669. (in vigore dal 01/01/2016) Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
- 670. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- 678 (in vigore dal 01/01/2016) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8 , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.  
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.  
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
- 681 (in vigore dal 01/01/2016). Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.  
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677.

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/2 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di

mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

**CONSIDERATO** altresì che con l'art. 1, comma 679, della legge 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), viene confermato anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione (2,5 per mille) già previsto dall'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel contempo viene confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli "altri immobili", per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure "tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili";

**RICHIAMATO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC approvato con delibera del C.C. n.9 del 28/04/2014;

**RICHIAMATE:**

- la propria Deliberazione n. 9 del 28/04/2014, modificata con atto C.C. n. 18 del 25/06/2015 recanti, rispettivamente, l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della IUC nonché la modifica allo stesso nella componente Tari;
- la propria Deliberazione n. 6 del 31/03/2017 con la quale sono stati individuati i servizi indivisibili e i relativi costi che sono da coprire con il gettito TASI;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**PRESO ATTO** che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, con D.L. n. 244/2016, è stato fissato al 31/03/2017;

**CONSIDERATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**VISTO** l'art.1 - comma 688 - della Legge n.147/2013, come sostituito dall'art.1, comma 1, Legge n.68/2014, poi modificato dall'art.4, comma 12-quater, Legge n.89/2014, poi dall'art.1, comma14, Legge n.208/2015, il quale stabilisce che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n.360 del 1998 b **CONSIDERATO** che con la Legge di stabilità 2016, il termine per la pubblicazione

**RICHIAMATO** il predetto comma 688 dell'art.1 della legge 147/2013 che prevede il pagamento della TASI dovuta per l'anno in corso, nei termini individuati dall'art.9, comma 3, del D.Lgs.vo 23/2011 e precisamente in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il

contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

**RICHIAMATA** la Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, comma 14, nella quale viene definitivamente eliminata la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero gli "immobili di lusso";

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione C.C. n. 6 del 07/3/2016 recante la conferma, per l'anno 2016, delle aliquote TASI in vigore nel 2015;
- la Deliberazione C.C. n. 38 del 05/12/2016 con la quale si rettificava la precedente deliberazione in quanto conteneva un errore materiale;

**RITENUTO**, sulla base delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, di confermare le aliquote TASI applicate nel precedente esercizio finanziario per gli immobili soggetti al tributo, come segue:

**ALIQUOTA 2,5 (DUE e CINQUE) per mille per:**

- Abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall' art.13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito di Legge 214/2011;
- Altri Fabbricati compresi fabbricati di cat.D;
- Aree edificabili.

**ALIQUOTA 1(UNO) per mille per:**

- Fabbricati Rurali ad uso strumentale (comma 676 Legge 147/2013);

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli 7 e n. 4 astensioni (Minoranza consiliare) su 11 consiglieri presenti e n. 7 votanti

**D E L I B E R A**

1. di **CONFERMARE per l'anno 2017** le **ALIQUOTE TASI** applicate nell' esercizio precedente sulla base della normativa vigente e del regolamento comunale IUC, componente TASI, approvato con delibera C.C. n.9 del 28/04/2014, come segue:

**ALIQUOTA 2,5 (DUE e CINQUE) per mille per:**

- Abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art.13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito di Legge 214/2011;
- Altri Fabbricati compresi fabbricati di cat. D;
- Aree edificabili.

**ALIQUOTA 1 (UNO) per mille per:**

- Fabbricati Rurali ad uso strumentale (comma 676 Legge 147/2013);

2. di **NON PREVEDERE** per l'anno 2017, detrazioni, riduzioni ed esenzioni;

3. di **DARE ATTO** che nel 2017 sono **esenti dalla TASI i seguenti immobili:**

- Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, e A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).
4. di **DARE ATTO** che sono esclusi dall' applicazione della TASI i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1, commi 639 e 669 della Legge 147/2013;
  5. di **DARE ATTO** che è estesa alla TASI l' applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e precisamente:
    - riduzione della base imponibile al 50% per i comodati ai parenti in linea retta di primo grado quando sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), in particolare il contratto di comodato deve essere registrato e il comodante deve possedere al massimo due unità abitative nello stesso Comune:
  6. **DARE ATTO** che sulla base dell' art. 24, comma 3, del Regolamento comunale IUC, componente TASI, nel caso l'unità immobiliare, compresa l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9, fosse occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l' imposta dovuta applicando le aliquote sopra determinate, viene posta **a carico dell' occupante** nella misura del **30%** dell'ammontare complessivo, e **a carico del proprietario** nella misura restante del **70%**;
  7. di **DARE ATTO** che sulla base dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs.vo n.23/2011, la TASI deve essere versata in due rate di pari importo come segue:
    - 1^ rata: **16 GIUGNO 2017;**
    - 2^ rata: **16 DICEMBRE 2017;**con possibilità per il contribuente di versare l'intero importo in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.
  8. di **DARE ATTO** che come previsto dall'art. 28, comma 6, del Regolamento Comunale IUC, l' imposta non è dovuta se l'importo complessivo da pagare non è superiore ad Euro 3,00.
  9. di **DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  10. di **INVIARE** telematicamente entro il 14 ottobre 2017, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione da parte di quest'ultimo sul Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1 comma 10 lett. e) della Legge di Stabilità 2016;
  11. di **DICHIARARE**, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE  
Viccardi Francesca Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sicolo dr.ssa Concetta

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sicolo dr.ssa Concetta

---

**VISTO**, si attesta che la presente è

### **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ** (Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

---